

Pubblicato il 21/03/2024

N. 05709/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01684/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2024, proposto da Alessandro Codagnone, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Lorenzo D'Orazio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

**PREVIA SOSPENSIONE IN PARTE QUA E NELLA PARTE IN CUI
OCCORRER POSSA**

- della nota prot. 69436 pubblicato il 22 novembre 2023 e contenente l'avviso
“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del

- personale docente per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria – Calendario delle prove scritte”;
- del Decreto Ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022 contenente le “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” e relativi allegati nella parte in cui è lesivo dell'interesse di parte ricorrente;
 - del Decreto del Direttore Generale n. 1330 del 4 agosto 2023 “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” e relativi allegati nella parte in cui è lesivo dell'interesse di parte ricorrente;
 - dell'allegato 1 al Decreto del Direttore Generale n. 1330 del 4 agosto 2023 contenente la ripartizione dei posti messi a bando;
 - del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 aprile 2023, n. 74, che definisce, per l'anno scolastico 2023/2024, in attuazione dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il complessivo fabbisogno di personale docente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte, nonché il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero massimo dei posti;
 - dell'Allegato 3 al decreto interministeriale sopra riportato stima, per l'anno scolastico 2023/2024, per l'educazione motoria nella scuola primaria n. 4405 posti complessivi – inclusivi delle frazioni orarie ricondotte a posto – di cui 1740 posti interi interni attivabili nelle classi IV e V;
 - della nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 13 aprile 2023, prot. GABMI 64765, con cui è stata richiesta l'autorizzazione ad indire il Concorso

di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la copertura di n. 1740 posti comuni, vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

- della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 113643 del 9 maggio 2023, con cui è stato autorizzato l'avvio del concorso di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

- del D.D.G. 1330/2023 del MIM, nella parte in cui prevede (art. 8, comma 7) la soglia di idoneità pari a 70/100 e in cui si prevede che “La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale”;

- dei quesiti somministrati ai candidati e del relativo atto ministeriale (o di altro organo competente) di approvazione e di inserimento di tali quesiti nel novero di quelli oggetto della prova e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;

- del diniego di ammissione alla prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” – Regione Lombardia;

- degli esiti della prova scritta sostenuta in data 15 dicembre 2023 e resi noti contestualmente allo svolgimento della stessa;

- del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 66;

- dell'elenco degli ammessi alla successiva prova concorsuale; - della nota Protocollo MI AOO DRLO R.U. 39263 del 15-12-2023, avente ad oggetto “Concorso ordinario bandito con DD 1330/2023, per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria - lettera estratta per lo

svolgimento della prova orale”; - della nota pubblicata dall'USR per la Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.U. 5574 del 05-02-2024 avente ad oggetto “Concorso bandito, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui al DD 1330/2023, - Convocazione alla prova orale (PARTE I);

- del calendario di convocazione alla prova orale pubblicato dall'USR per la Lombardia e allegato alla nota Protocollo MI AOO DRLO R.U. 5574 del 05-02-2024;

- del decreto di costituzione della commissione pubblicato dall'USR per la Lombardia con Protocollo MI AOO DRLO R.D. 3581 del 29-11-2023;

- del Decreto Rideterminazione Commissione Concorso di cui al D.D. 04 agosto 2023, n. 1330, per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, pubblicato con nota Protocollo MI AOO DRLO R.D. 106 del 07-02-2024;

- dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta redatti dalla Commissione nazionale;

- dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente;

- di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come idonea al concorso in parola;

- del riscontro all'istanza di accesso agli atti inoltrata da parte ricorrente;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque depositati in atti;

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

dell'Amministrazione intimata all'adozione, previa ammissione anche in via cautelare alla prova orale, del provvedimento di inclusione di parte ricorrente

nell'elenco degli idonei alla prova scritta e per la partecipazione alla prova orale del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria” nella regione di interesse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze prospettate dal ricorrente possono trovare adeguata tutela mediante esame dell'istanza cautelare solo all'esito di specifica attività istruttoria;

Ritenuto che vada disposta verifica con riferimento al quesito n. 33 della piattaforma Cineca, con cui veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda: “Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è: [a] partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara [b] vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta [c] realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi [d] saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali”;

Ritenuto altresì che vada disposta verifica con riferimento ai seguenti ulteriori quesiti:

- quesito n. 34 (Piattaforma Cineca), con cui veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda: “Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda l'approccio educativo dell'outdoor education? a) Si contrappone alla

diffusione dell'utilizzo delle risorse digitali; b) Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting; c) Consente di apprendere grazie all'osservazione e ad esperienze in contesti reali; d) Favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano.”, e in relazione alla quale il Ministero ha ritenuto come corretta la risposta “b) Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting”;

- quesito n. 36 somministrato al ricorrente relativo a: “L'ormone della crescita (GH) prodotto dall'ipofisi stimola la crescita ossea”;

Considerato che appare opportuno accertare, ai fini della decisione, la correttezza e l'univocità della risposta ritenuta esatta dal Ministero con riferimento ai quesiti in contestazione alla luce delle criticità evidenziate negli atti e nei documenti del fascicolo, ponendosi al verificatore le seguenti specifiche domande:

- esaminati gli atti di causa e, in particolare, le contestazioni di parte ricorrente (inclusa la documentazione scientifica prodotta) e le osservazioni e note dell'amministrazione resistente, dica il verificatore se rispetto ai quesiti contestati effettivamente vi siano posizioni nella letteratura scientifica in materia, tuttora riconosciute come valide ed attestate, in base alle quali la risposta fornita dal ricorrente sia da ritenersi corretta o se invece la stessa si presti ad essere un mero “distrattore” rispetto all'unica risposta da considerarsi corretta secondo la tesi prospettata dell'amministrazione ovvero ancora la domanda e tutte le risposte indicate siano da ritenersi errate o scorrette;

Ritenuto, dunque, di dover disporre, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verifica nominando, a tal fine, il Rettore della Università del Foro Italico di Roma, con facoltà di delega, perché provveda a designare uno o più professori ordinari dotati delle specifiche competenze in materia necessarie per lo svolgimento del predetto incarico;

Ritenuto di dover assegnare al Verificatore il termine di 45 giorni per lo svolgimento dell'incarico, che dovrà avvenire nel contraddittorio delle parti, e

per il deposito della relazione finale;

Ritenuto altresì di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i controinteressati, che dovrà essere effettuata dal ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità tanto con riguardo alla non tempestiva notifica quanto al non tempestivo deposito, nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio di cui in narrativa;

- dispone la verifica di cui in motivazione, nominando il Rettore della Università del Foro Italico di Roma perché provveda a designare, in tempi utili a consentire il rispetto dei termini di deposito della verifica, uno o più professori ordinari dotati delle specifiche competenze in materia e necessarie per lo svolgimento del predetto incarico;

- assegna al Verificatore per lo svolgimento dell'incarico ed il deposito della relazione il termine di 45 giorni dal ricevimento dell'incarico stesso, completo della relativa documentazione, per gli adempimenti istruttori;

Rinvia alla camera di consiglio del 21 maggio 2024 per l'esame della domanda cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO